



Mefop

***Le novità della legge di
bilancio 2018***

Focus su R.I.T.A.

Eurofer/Mefop

- **Le novità di rilievo della legge di bilancio 2018**
- **La nuova prestazione anticipata unica c.d. RITA (che sostituisce le precedenti versioni) in vigore dal 1° gennaio 2018**
- **Recepimento delle novità da parte dei fondi pensione**

Le novità di rilievo della legge di bilancio 2018



Mefop

- Investimenti agevolati per fondi pensione e casse professionali
- Revisione limiti bonus 80 € (da 24.000 a 24.600 per bonus pieno; da 26.000 a 26.600 per bonus parziale)
- Rimodulazione figli fiscalmente a carico
 - Per i figli di età non superiore a ventiquattro anni il limite di reddito complessivo di 2.840,51 euro è elevato a 4.000 euro.
 - La disposizione acquista efficacia a decorrere dal 1° gennaio 2019.

Legge di bilancio 2018 e previdenza complementare



Mefop

- **Equiparazione fiscale** della normativa destinata ai **dipendenti pubblici** (prestazioni e deducibilità dei contributi per montante post 1 gennaio 2018) e **possibili modalità di silenzio assenso per assunti post 2019**
- Soppressione di **Fondinps** (che sarà sostituito da un fondo residuale individuato con DM lavoro)
- Contributi aggiuntivi definiti dalla CCNL destinati automaticamente ai **fondi territoriali**
- **Rendita integrativa temporanea anticipata (R.I.T.A.)**

RITA: quadro normativo sotto la lente



Mefop

Normativa primaria

Legge di bilancio per il 2017 (RITA SPERIMENTALE)

Legge concorrenza n.124 del 2017 (PRESTAZIONE ANTICIPATA e RITA STABILE)

LEGGE DI BILANCIO PER IL 2018 (legge 205/2017, commi 168 e 169, articolo unico):

RITA = UNICA PRESTAZIONE ANTICIPATA (abroga e sostituisce le precedenti versioni)

Testo consultabile al seguente link:

www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2017-12-27;205!vig=

Normativa secondaria

Circolare Covip n.1174

Circolare Covip n.5027

Circolare Covip di prossima emanazione (nuovi schemi di Statuto/Regolamento)

Flessibilità in uscita: excursus normativo che ha portato alla RITA



Mefop

Tappe legislative precedenti



- Legge bilancio per il 2017: **RITA sperimentale ancorata alla certificazione Inps utile per l'APE volontario**, cessazione rapporto a 3 anni e 7 mesi dalla pensione di vecchiaia con 20 anni di contributi di previdenza obbligatoria (**oggi abrogata**) – **tassazione agevolata**
- Legge concorrenza: nuova prestazione anticipata ex art.11, comma 4, dlgs 252/2005 erogabile in forma ordinaria capitale/rendita o anche nella forma della **RITA stabile, previa inoccupazione superiore a 24 mesi nei 5/10 anni che mancano al pensionamento** (**oggi modificata dalla legge di bilancio 2018**) – **tassazione ordinaria**

Disciplina attuale:

Legge di bilancio per il 2018: **unica prestazione anticipata consistente in una RITA stabile (che sostituisce le precedenti versioni) con tassazione fortemente agevolata**

Commi 168 e 169, articolo unico Legge di bilancio 2018

Nuovo art.11, comma 4, d.lgs 252/2005: RITA



Mefop

Art. 11

[Prestazioni]

4. Ai lavoratori che cessino l'attività lavorativa e maturino l'età anagrafica per la pensione di vecchiaia nel regime obbligatorio di appartenenza entro i cinque anni successivi, e che abbiano maturato alla data di presentazione della domanda di accesso alla rendita integrativa di cui al presente comma un requisito contributivo complessivo di almeno venti anni nei regimi obbligatori di appartenenza, le prestazioni delle forme pensionistiche complementari, con esclusione di quelle in regime di prestazione definita, possono essere erogate, in tutto o in parte, su richiesta dell'aderente, in forma di rendita temporanea, denominata "Rendita integrativa temporanea anticipata" (RITA), decorrente dal momento dell'accettazione della richiesta fino al conseguimento dell'età anagrafica prevista per la pensione di vecchiaia e consistente nell'erogazione frazionata di un capitale, per il periodo considerato, pari al montante accumulato richiesto. Ai fini della richiesta in rendita e in capitale del montante residuo non rileva la parte di prestazione richiesta a titolo di rendita integrativa temporanea anticipata. (3)

4-bis. La rendita anticipata di cui al comma 4 è riconosciuta altresì ai lavoratori che risultino inoccupati per un periodo di tempo superiore a ventiquattro mesi e che maturino l'età anagrafica per la pensione di vecchiaia nel regime obbligatorio di appartenenza entro i dieci anni successivi. (4)

4-ter. La parte imponibile della rendita anticipata di cui al comma 4, determinata secondo le disposizioni vigenti nei periodi di maturazione della prestazione pensionistica complementare, è assoggettata alla ritenuta a titolo d'imposta con l'aliquota del 15 per cento ridotta di una quota pari a 0,30 punti percentuali per ogni anno eccedente il quindicesimo anno di partecipazione a forme pensionistiche complementari con un limite massimo di riduzione di 6 punti percentuali. A tal fine, se la data di iscrizione alla forma di previdenza complementare è anteriore al 1° gennaio 2007, gli anni di iscrizione prima del 2007 sono computati fino a un massimo di quindici. Il percettore della rendita anticipata ha facoltà di non avvalersi della tassazione sostitutiva di cui al presente comma facendolo constare espressamente nella dichiarazione dei redditi; in tal caso la rendita anticipata è assoggettata a tassazione ordinaria. (4)

4-quater. Le somme erogate a titolo di RITA sono imputate, ai fini della determinazione del relativo imponibile, prioritariamente agli importi della prestazione medesima maturati fino al 31 dicembre 2000 e, per la parte eccedente, prima a quelli maturati dal 1° gennaio 2001 al 31 dicembre 2006 e successivamente a quelli maturati dal 1° gennaio 2007. (4)

4-quinquies. Le disposizioni di cui ai commi da 4 a 4-quater si applicano anche ai dipendenti pubblici che aderiscono alle forme pensionistiche complementari loro destinate. (4)

Stabilizzazione e semplificazione della rendita integrativa temporanea anticipata - RITA



Mefop

(NUOVO art.11, comma 4, d.lgs 252/2005)

Abrogate le previsioni della legge di bilancio per il 2017 e della legge concorrenza n. 124 del 2017

La RITA della legge di bilancio per il 2018 sarà la nuova ed unica forma di prestazione anticipata accessibile a tutti i lavoratori (dipendenti privati e pubblici, autonomi, liberi professionisti...)

1° CASO (erogazione frazionata in un periodo di anticipo massimo di 5 anni)

- **cessazione dell'attività lavorativa**
- non più di **5 anni** alla maturazione dell'età per la pensione di vecchiaia (accessibile dai 61 anni e 7 mesi, 62 dal 2019)
- requisito contributivo minimo di 20 anni

2° CASO (erogazione frazionata in un periodo di anticipo massimo di 10 anni)

- **inoccupazione superiore a 24 mesi**
- non più di **10 anni** alla maturazione dell'età per la pensione di vecchiaia (accessibile dai 56 anni e 7 mesi, 57 dal 2019)

N.b. necessari anche 5 anni di partecipazione al sistema di previdenza complementare (cfr. circolare Covip n.5027)

Pensione anticipata di base e RITA



Mefop

- Il periodo di anticipo per l'erogazione della RITA è espressamente considerato in riferimento **all'età anagrafica per la pensione di vecchiaia**



- Deve dunque ritenersi che **il soggetto che ha maturato il diritto alla pensione anticipata nel regime obbligatorio** possa **optare per la RITA** (in alternativa alla prestazione ordinaria in capitale e rendita) da erogarsi fino al conseguimento dell'età per la pensione di vecchiaia

Modalità di erogazione della RITA



Mefop

- Erogazione **diretta a parte del fondo** del capitale frazionato nel periodo che va dalla richiesta della RITA alla maturazione dell'età prevista per la pensione di vecchiaia
- Possibilità di richiesta **in tutto o in parte** (la parte residua della posizione segue le regole ordinarie)
- Montante resta in accumulo nel **comparto più prudente** che non è necessariamente il garantito (salvo diversa scelta dell'iscritto); possibilità di **switch**.
- Smobilizzo pro quota del montante dedicato alla RITA

Trasferimento e revocabilità della RITA



Mefop

- Possibilità di trasferimento ad altro fondo del montante in accumulo
- Possibilità di revoca libera (ad esempio per ripresa attività o per valutazioni di opportunità personali)

La posizione che eventualmente residua?



Mefop

Il nuovo art. 11 comma 4, ultimo periodo precisa:

«Ai fini della richiesta in rendita e in capitale del montante residuo non rileva la parte di prestazione richiesta a titolo di rendita integrativa temporanea anticipata»



Dunque alla maturazione dei requisiti pensionistici di vecchiaia la soglia per valutare l'eventuale obbligo della rendita si calcola con riferimento alla sola parte residua

La tassazione della RITA



Tra i beneficiari sono ricompresi i **dipendenti pubblici iscritti ai rispettivi fondi pensione di categoria**

Fiscalità:

Tassazione sostitutiva 15/9% su tutto il capitale frazionato

Il percettore della rendita anticipata ha facoltà di non avvalersi della tassazione sostitutiva di cui al presente comma facendolo constare espressamente nella dichiarazione dei redditi; in tal caso la rendita anticipata è assoggettata a tassazione ordinaria.

Riscatto totale per inoccupazione e invalidità

(art.14, comma 2 lett.c, d.lgs 252/2005)



Mefop

Il riscatto totale per inoccupazione superiore a 48 mesi e per invalidità resta una facoltà esercitabile distintamente, **senza preclusioni collegate alla prossimità del pensionamento**



Il soggetto con inoccupazione superiore a 48 mesi (che matura i requisiti per il pensionamento di vecchiaia entro i successivi 10 anni) potrà chiedere in via alternativa il riscatto totale fiscalmente agevolato oppure la RITA

Riscatto per perdita requisiti e RITA: opzioni alternative?



Mefop

- In presenza del diritto alla prestazione pensionistica di previdenza complementare il riscatto per perdita requisiti deve intendersi precluso (favor del legislatore per la prestazione - risp a quesito Covip ottobre 2012)
- Deve ritenersi invece che il diritto alla RITA antecedente la maturazione del diritto alla pensione anticipata non precluda **il riscatto per perdita requisiti che resta un'opzione esercitabile in via alternativa alla RITA** (con l'aggravio fiscale che ne consegue)

Intangibilità della RITA per 4/5



Mefop

- In caso di cessazione per pensionamento, in presenza di 5 anni di partecipazione, il fondo eroga alla finanziaria 1/5 a prescindere dalla richiesta di prestazione da parte dell'aderente
- Invece, **in caso di diritto alla prestazione anticipata (RITA) antecedente la maturazione dei requisiti pensionistici**



- Se la finanziaria esercita la delega al riscatto prima della richiesta della RITA la posizione è interamente cedibile (come riscatto per perdita requisiti)

Premorienza in corso di RITA



Mefop

- In caso di decesso dell'iscritto le rate di RITA non ancora percepite seguono la disciplina del **riscatto per premorienza** di cui all'art.14, comma 3, d.lgs 252/2005 e art. 10, comma 3-ter, d.lgs 124/93 per i dipendenti pubblici iscritti ai propri fondi



- Quindi il capitale oggetto di riscatto da parte di eredi/beneficiari non entra nell'asse ereditario e non sconta l'imposta di successione

Esodo incentivato – platea interessata alla RITA



Mefop

- *Articolo 4, legge 92/2012 (Riforma Fornero del mercato del lavoro)*
- Nei casi di eccedenza di personale, l'impresa con più di 15 dipendenti mediante accordi con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello aziendale può incentivare l'**esodo** dei dipendenti in **esubero** a cui mancano al massimo 4 anni al raggiungimento della pensione (di vecchiaia o anticipata), erogando una prestazione pari alla pensione cui avrebbero diritto se andassero in pensione in quel momento, con l'impegno del datore di versare all'INPS i contributi necessari al raggiungimento dei requisiti minimi.
- Il trattamento viene corrisposto dall'INPS, in seguito a fideiussione bancaria stipulata dall'impresa.

Legge bilancio 2018, comma 160 dell'articolo unico, prevede la possibilità di elevare da 4 a 7 anni il periodo di anticipo - isopensione
(per il triennio 2018-2020)

Esodo incentivato e prestazione anticipata



Mefop

- Il lavoratore in **esodo** che si trova nei 5 anni che mancano alla pensione di vecchiaia e ha 20 anni di contributi di primo pilastro può senza dubbio accedere alla **RITA**



- **Ponte previdenziale e misura di sostegno al reddito**
- Compromesso tra rendita vitalizia e liquidazione interamente in capitale
- Prima ed unica prestazione di previdenza complementare che **elimina il pro rata fiscale** (tassazione sostitutiva del 15/9% a prescindere dal periodo di maturazione dei montanti)
- Prima ed unica prestazione di previdenza complementare che equipara sia il regime civilistico che fiscale applicato ai dipendenti pubblici iscritti ai rispettivi fondi

Requisiti oggi in vigore



| | Requisito anzianità contributiva | Requisito anagrafico |
|-----------------------------------|---|------------------------|
| VECCHIAIA | 20 anni | 66 e 7 mesi* per tutti |
| ANTICIPATA | 41 e 10 mesi donne 42 e 10 mesi uomini | |
| VECCHIAIA ANTICIPATA POST 1996 | 20 anni | 63 e 7 mesi* |

* Possibile procrastinare pensionamento fino a 70 anni e 7 mesi

Tutti i requisiti anagrafici e contributivi per il pensionamento e tutti i coefficienti di trasformazione in rendita sono rivisti in base alla speranza di vita

Prossimo aggiornamento 2019 (+ 5 mesi)

Successivamente ogni due anni

Requisiti pensione di vecchiaia

| Requisiti nel tempo | | |
|---|---|---|
| Soggetti lavoratori | Requisito di età | Decorrenza |
| Uomini – lavoratori autonomi e dipendenti privati | 66 anni e 7 mesi | Fino al 31 dicembre 2018 |
| | 67 anni* | Dal 1° gennaio 2019 |
| Donne – dipendenti del settore privato | 65 anni e 7 mesi | Fino al 31 dicembre 2017 |
| | 66 anni e 7 mesi | Dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2018 |
| | 67 anni* | Dal 1° gennaio 2019 |
| Uomini e donne – dipendenti pubblici | Tutti 66 anni e 7 mesi | Fino al 31 dicembre 2018 |
| | 67 anni* | Dal 1° gennaio 2019 |
| Donne – lavoratrici autonome | 66 anni e 1 mese | Fino al 31 dicembre 2017 |
| | 66 anni e 7 mesi | Dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2018 |
| | 67 anni* | Dal 1° gennaio 2019 |
| Clausola età minima | | |
| Tutti i lavoratori | Dal 1° gennaio 2021 l'età di pensionamento non può risultare inferiore a 67 anni* N.B. Fanno eccezione alcune categorie di lavoratori come ad esempio il personale viaggiante con requisiti anagrafici ridotti di 5 anni rispetto agli standard sopra elencati | |

* Età soggette a revisione in relazione all'incremento della speranza di vita
(a decorrere dal 2021 gli adeguamenti avverranno con cadenza biennale con incrementi di volta in volta non superiori a 3 mesi).

Pensione anticipata e APE



Mefop

Pensione anticipata di primo pilastro (ho maturato i requisiti pensionistici prima dell'età di vecchiaia)

- 42 anni e 10 mesi di contributi uomini (dal 2019 43 anni e 3 mesi)
- 41 anni e 10 mesi di contributi donne (42 anni e 3 mesi)
- Quota 41 (41 anni di contributi): lavori precoci e usuranti (sospensione aumento speranze di vita programmato dal 2019)

APE - anticipo pensionistico (non ho maturato i requisiti pensionistici)

- Ape volontario (prestito a garanzia pensionistica; certificazione Inps: 63 anni e requisito contributivo minimo 20 anni)
- Ape aziendale (prestito a garanzia pensionistica; certificazione Inps: 63 anni e requisito contributivo minimo 20 anni)
- Ape sociale (indennità sociale per categorie disagiate 63 anni, requisito contributivo minimo 30 anni)



Mefop

- Il soggetto che accede alla **prestazione pensionistica anticipata di primo pilastro** nei 5 anni che mancano all'età per la pensione di vecchiaia di primo pilastro può accedere alla RITA (in alternativa alla prestazione classica capitale/rendita) che sarà erogata fino all'età utile per la pensione di vecchiaia
- Il soggetto che accede all'**APE** (volontario, aziendale o sociale con 63 anni) ha diritto alla RITA ma non anche alla prestazione capitale/rendita
- I lavoratori interessati da **esodo incentivato/isopensione** potranno accedere alla RITA valutando caso per caso la sussistenza delle condizioni di legge
- L'iscritto **inoccupato da più di 48 mesi o colpito da invalidità** (purchè abbia cessato l'attività) nei 5 anni precedenti l'età per la pensione di vecchiaia potrà optare per il riscatto totale di cui all'art.14, comma 2, lett. c) o per la nuova RITA (se ha 20 anni di contributi nel regime pensionistico obbligatorio)
- Il soggetto con una **inoccupazione superiore a 24 mesi** nei dieci anni che mancano all'età utile alla pensione di vecchiaia potrà optare per il riscatto parziale di cui all'art.14 comma 2 lett.b, per il riscatto per perdita requisiti, oppure per la RITA



Aggiornamento Statuto/Regolamento e Nota informativa

- Unica nuova prestazione anticipata (RITA stabile)
- scelte di investimento per RITA
- Costi RITA
- Eliminazione preclusione riscatto totale per inoccupazione > 48 mesi o invalidità nei 5 antecedenti il pensionamento

Documento sul regime fiscale

- RITA

Modulistica per l'unica prestazione anticipata (cfr. pillola Mefop n. 119)

- RITA legge bilancio 2018

Comunicazione periodica annuale

Circolare Covip n. 888/2018 recante nuove formulazioni per schemi di Statuto/Regolamento